

Tribunale di Padova, Sez. I Civile, A. Rasi Caldogno, Pres., P. Di Francesco, Giudice Rel., L. Micochero, 2 settembre 2008 [X. e Y.]

TESTO DEL RICORSO E DEL DECRETO

Il sottoscritto Mario Caracciolo, notaio in Padova iscritto nel ruolo dei Notai del Collegio Notarile di Padova, incaricato della stipula dell'atto di cui appresso dai coniugi signori

..., nato a ... il ..., residente in Padova, via ..., codice fiscale ...

..., nata a ..., il ..., residente in Padova, via ..., codice fiscale ...

legittimato al presente ricorso ai sensi dell'art. 1 della legge 16 febbraio 1913 n. 89,
espone quanto segue

i signori ... e ...

- in data 02.06.1988, in Padova, hanno contratto matrimonio con rito concordatario; hanno due figli: ... (nato a ..., l'...) e ... (nato a ... il ...);
- in data 15.11.2005, con atto a mio rogito: Rep. n. ... registrato a Padova il 21.11.2005 al n. ... Atti Pubblici e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova il 22.11.2005 ai n.ri .../..., hanno convenuto, di costituire un fondo patrimoniale vincolando a fare fronte ai bisogni della famiglia, i seguenti beni in Padova, ...: (*omissis*)
- in data 18 aprile 2008 con atto da me notaio autenticato rep. n. ... registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Padova in data 29.04.2008 al n. ..., il signor ... in qualità di Disponente, ha istituito un Trust regolato dalla Trusts (Jersey) Law 1984 (as amended 2006), denominato "... trust" per meglio garantire al Patrimonio di Famiglia, nel corso del tempo, continuità storica di valore ed unitarietà di gestione e ciò, altresì, per:
 - o meglio assicurare ai propri discendenti, anche nelle mutevoli e non prevedibili contingenze di vita, la migliore e più efficace garanzia di protezione e tutela patrimoniale, cosicché non risentano di alcuna vicenda, personale o economica che, negli anni a venire, possa riguardare il Disponente;
 - o ed ancora, prevenire per il futuro, possibili dissensi fra i discendenti medesimi o qualunque loro atto di disposizione patrimoniale prima di aver raggiunto un'età consapevole.

Esigenze tutte che, sotto il profilo pratico, il fondo patrimoniale a causa della sua fisiologica rigidità, non riesce a soddisfare (rivelando altrettanti punti di debolezza).

Il trust, infatti, offre una soluzione competitiva in termini di vantaggio, avuto riguardo alla situazione contingente di vita, al desiderio del Disponente stesso e del proprio coniuge di riuscire a conciliare gli obiettivi della sfera affettiva familiare con quelli della sfera lavorativa e patrimoniale, obiettivi che spesso portano entrambi a viaggiare insieme all'estero per lungo tempo.

E precisamente, il trust consentirebbe una:

- a) tutela continua nel tempo dei familiari-beneficiari (individuandone di volta in volta le contingenti necessità) in particolare dei figli e, ciò, sia dopo la maggiore età, sia dopo la morte o sopravvenuta incapacità anche di uno solo dei genitori;
- b) seria e puntuale programmazione delle risorse patrimoniali familiari (comprendente anche di denaro e ogni altro bene mobile, quote sociali non azionarie, strumenti finanziari non riconducibili alla categoria dei titoli di credito "vincolati" se resi nominativi) al termine finale di durata del trust attraverso la devoluzione dei beni ai beneficiari prevenendo possibili futuri dissensi fra gli stessi, assicurando altresì, nel corso della durata del trust, mediante regole precise, un'ordinata attribuzione dei benefici economici. Queste le ragioni morali ed etiche che hanno accompagnato il Disponente nel percorso necessario per addivenire alla decisione di istituire il trust, ragioni sempre almeno tanto importanti quanto le considerazioni giuridiche che ne discendono. Anche con il trust, infatti, così come con il fondo patrimoniale si vincolano determinati beni per la realizzazione di specifici scopi: "l'effetto di qualsiasi trust è quello di segregare una posizione soggettiva e destinarla a una specifica finalità". Tuttavia è proprio solo del trust il secondo imprescindibile carattere: l'affidamento. La

posizione soggettiva segregata è una posizione che il disponente trasferisce al trustee per una legittima finalità alla cui realizzazione il trustee è preposto quale affidatario della posizione medesima: la posizione soggettiva che il disponente gli ha trasferito appartiene oramai al trustee, sia pure nella sfera segregata; egli ne diviene responsabile rimanendo “obbligato” verso i beneficiari, gli unici che hanno azione contro il trustee inadempiente. La segregazione conseguente al trust (diversamente da quella del fondo patrimoniale vota solo a rendere “inattuabili” i beni dagli ordinari creditori) è null’altro che la manifestazione giuridica della priorità dell’interesse dei beneficiari del trust: il trustee riceve beni dal disponente, quei beni sono certamente “suoi”, ma la legge attribuisce priorità ad un interesse diverso (l’aggettivo “suo” riferito al trustee, concerne il *titulus*, non il *commodum*: i beni diventano “suoi” ma egli non può trarne alcun profitto – alcun *commodum* – in attesa di trasferirli al beneficiario della fiducia). La stessa Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 all’art. 11 dispone che i creditori personali del trustee non possono rivalersi sui beni in trust e che questi non formano oggetto della successione ereditaria del trustee né sono inclusi nel suo fallimento (Trib. Verona, 8 gennaio 2003, in T&AF, 2003, 409, Trib. Bologna, 16 giugno 2003, in T&AF, 2003). Dunque la prima sostanziale differenza del trust con l’istituto del fondo patrimoniale che poi è alla base di tutte le altre diversità, è la fiduciarità delle obbligazioni del trustee al quale è affidato il “compito” e i mezzi (dotazione iniziale e ulteriori apporti) per realizzarlo. Sono obbligazioni in senso tecnico, pertanto, pacificamente azionabili davanti all’autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale di Milano, 20 ottobre 2002, Trusts, 2003, 265 e App. Milano, 20 luglio 2004, *ivi*, 2005, 87). In forza dell’atto istitutivo il disponente enuncia al trustee la finalità dell’affidamento e le regole di base: la durata, i poteri del trustee, i beneficiari. Viceversa il fondo patrimoniale:

- a. non prevede “beneficiari” in senso tecnico: i figli non possono agire contro i genitori che destinino i frutti a finalità estranee ai bisogni della famiglia;
- b. i coniugi non sono considerati “fiduciari”: essi possono confondere la posizione gestoria con quella dominicale, decidendo discrezionalmente circa l’amministrazione e la disposizione dei beni del fondo (il fondo diviene “vulnerabile” da parte degli stessi coniugi).

Messe in correlazione le caratteristiche (programmatiche) del trust ed i limiti del fondo patrimoniale, a fronte della Finalità [di cui supra, punti sub a) e b)] comunque rispondente ad un interesse meritevole di tutela, non altrimenti realizzabile mediante negozi di diritto italiano (e in specie, mediante il fondo patrimoniale) è evidente, nell’interesse dei figli minori, l’utilità e l’opportunità di sottrarre parte dei beni del fondo patrimoniale, (proprio quelli adibiti a residenza familiare e in calce meglio descritti) all’amministrazione della comunione legale, affidandone temporaneamente la proprietà e la gestione imparziale ad un Trustee.

A tal fine, l’atto istitutivo del “... trust” dispone che: *“il Disponente o terzi potranno altresì incrementare il fondo in trust con ulteriori apporti, anche di beni già vincolati, mediante le forme di segregazione patrimoniale previste dall’ordinamento giuridico italiano, qualora tali forme di segregazione non consentano di realizzare interessi meritevoli di tutela utilmente perseguibili solo a mezzo di un trust interno”*.

Il Trustee inoltre (ex Art. 16 dell’atto Istitutivo di trust – Limitazioni ai poteri gestionali del Trustee –)

“A. ... non può, senza averne ottenuto il previo consenso del Guardiano (che ne controlla la legalità dell’operato) relativamente ai beni inclusi nel Fondo in Trust

1. alienarli
2. costituire garanzie reali sugli stessi
3. contrarre mutui anche ipotecari
4. rilasciare fidejussioni o altre garanzie personali
5. vincolarli in genere
6. consentirne il godimento a soggetti diversi
 - a. dal Disponente
 - b. o, in mancanza, dal suo coniuge
 - c. o, in mancanza, dai Beneficiari Attuali.

B. Il Guardiano e, in mancanza del Guardiano, qualsiasi Beneficiario Attuale ha diritto di agire per l’annullamento dei contratti stipulati in violazione delle disposizioni che precedono”.

Tale operazione consentirebbe, a fronte di qualunque vicenda personale ed economica del Disponente stesso e del coniuge, di preservare sempre e in ogni caso, i beni destinati ad abitazione familiare anche da eventuali, possibili irregolarità nell'amministrazione da parte dei genitori, assicurando ai figli quel valore aggiunto che solo il trust offre e, quindi, ogni tutela, protezione, soddisfacimento dei propri bisogni ed interessi secondo le regole precise dell'atto istitutivo, anche in caso di sopravvenuta incapacità o morte dei genitori.

Tanto esposto, il ricorrente nella qualità suddetta

chiede

che codesto Ill.mo Tribunale,

- esaminato il su esteso ricorso
- letti gli art. 737 e ss. c.p.c. e svolti gli incumbenti di rito
- sentiti il Giudice Tutelare e il Pubblico Ministero
- ritenuta ex art. 169 c.c., anche a fronte della situazione contingente suesposta, l'evidente utilità e opportunità dell'operazione prospettata nell'interesse dei figli minori

voglia

autorizzare la richiesta "riduzione" del fondo patrimoniale e dunque l'estromissione dei beni immobili (in calce meglio descritti) applicando in via analogica le disposizioni in materia di vendita, trattandosi di atto volto non a far cessare il fondo patrimoniale ma, esclusivamente, a sottrarre parte dei beni al vincolo imposto ex art. 167 c.c. al fine di dotare degli stessi, con atto a mio rogito, il Fondo dell'istituto "... trust".

Stante l'urgenza si richiede che il presente decreto sia munito di efficacia immediata ai sensi e per gli effetti dell'art. 741 comma II c.p.c.

Ai sensi del d.p.r. 115/02, trattandosi di riduzione di fondo patrimoniale, opera l'esenzione dal pagamento del contributo unificato.

Descrizione catastale dei beni immobili da estromettere:

(omissis)

Il G.T.

pur considerato che la nuova forma di protezione giuridica per la tutela dei bisogni della famiglia che i ricorrenti intendono adottare (trust) non è istituito regolato dall'ordinamento italiano, sicché il trasferimento dal fondo patrimoniale al trust di alcuni beni già compresi nel primo non realizza una sicura tutela delle esigenze della famiglia e, quindi, dei beni dei minori figli dei ricorrenti;

considerato che l'art. 169 c.c. consente, però, l'alienazione di beni dal fondo patrimoniale e ritenuto che il conferimento di alcuni beni nel trust è atto di disposizione meno incidente di un'alienazione;

considerato che la dotazione del fondo patrimoniale con i beni che i ricorrenti [...] pretendono ora svincolare dal fondo e vincolare nel trust è stata pur sempre fatta dagli stessi ricorrenti,

esprime parere favorevole alla descritta operazione.

(omissis)

Il P.M.

Visto, esprime parere favorevole

(omissis)

II TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

1) dott. Alberto Rasi Caldogno Presidente

2) dott. Paola Di Francesco Giudice Relatore

3) dott. Lisa Micochero Giudice
nel procedimento n. ... V.G. ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso depositato il 12 giugno 2008 da ...
nonché la documentazione integrativa depositata il 5 agosto 2008;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 16 luglio 2008;
visto il parere favorevole del Giudice Tutelare in data 3 luglio 2008;
sentito il Relatore;
ritenuta l'evidente utilità e ravvisata l'urgenza;
visti gli artt. 169 c.c. e 737 ss. c.p.c.

P.Q.M.

autorizza ... a ridurre il fondo patrimoniale costituito in data 15 novembre 2005 con atto rep. n. notaio Mario Caracciolo, estromettendo dal medesimo i beni immobili analiticamente indicati nel ricorso depositato in data 12 giugno 2008, al solo fine di dotare degli immobili in questione il Fondo dell'istituto "... trust", costituito il 18 aprile 2008 con atto notaio Mario Caracciolo rep. n. ...

Dispone l'immediata efficacia del presente decreto ai sensi dell'art. 741 c.p.c.